

Ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

del 31 maggio 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 10 capoverso 3^{bis} della legge del 9 ottobre 1992¹ sulla statistica federale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Organizzazione e competenze

L'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) tiene per scopi di statistica, ricerca e pianificazione il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA). Esso collabora con i servizi statistici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, con gli uffici cantonali e comunali delle costruzioni e con i servizi delle misurazioni catastali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Dopo averli consultati, l'Ufficio federale emana le necessarie istruzioni tecniche.

Art. 2 Registri degli edifici e delle abitazioni dei Cantoni e delle Città

¹ L'Ufficio federale può delegare interamente o parzialmente la gestione del REA ai Cantoni, a condizione che i loro registri:

- a. prevedano una classificazione degli edifici conforme alla definizione formulata nell'articolo 3;
- b. comprendano almeno gli edifici e le abitazioni definiti nell'articolo 4 capoverso 1;
- c. presentino almeno le caratteristiche degli edifici e delle abitazioni elencate nell'articolo 5 capoversi 1 e 2;
- d. corrispondano agli standard di qualità definiti nell'articolo 8 capoverso 2.

² In questi casi, l'Ufficio federale versa ai Cantoni un contributo annuo per la tenuta dei registri. Tale contributo è costituito da un importo di base di 10 000 franchi per registro e da un importo, calcolato in base al numero di edifici e di abitazioni, di 15 centesimi per edificio e di 1 centesimo per abitazione.

³ Con l'accordo dei Cantoni, anche i registri degli edifici e delle abitazioni di grandi Città con almeno 5000 edifici d'uso abitativo o 12 000 abitazioni possono essere riconosciuti ai sensi del capoverso 1.

RS 431.841

¹ RS 431.01

Sezione 2: Contenuto e gestione

Art. 3 Definizione di edificio

¹ Per edificio s'intende una costruzione duratura, ben ancorata al terreno, che serve per l'abitazione oppure per il lavoro, la formazione, la cultura o lo sport.

² Ogni costruzione dotata di un'entrata indipendente e separata dalle altre da un muro divisorio è considerata un edificio indipendente.

Art. 4 Edifici ed abitazioni registrati

¹ L'Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici abitati o abitabili della Svizzera con le rispettive abitazioni.

² L'Ufficio federale può, se necessario, registrare nel REA anche edifici non adibiti a uso abitativo oppure opere allo stato di progetto.

³ Nei Cantoni e nelle Città che dispongono di un registro degli edifici e delle abitazioni, l'Ufficio federale registra nel REA tutti gli edifici che vi sono contenuti, in quanto i rispettivi dati gli siano messi a disposizione conformemente all'articolo 8.

⁴ Gli oggetti, le costruzioni e le installazioni militari che sottostanno all'ordinanza del 2 maggio 1990² concernente la protezione delle opere militari non possono essere considerati e trattati nel REA.

Art. 5 Caratteristiche registrate

¹ L'Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche degli edifici:

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero del Comune dell'Ufficio federale e nome del Comune;
- c. numero dell'immobile (numero della particella);
- d. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- e. indirizzo dell'edificio, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- f. punto di riferimento dell'edificio (coordinate dell'edificio);
- g. appartenenza a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;
- h. stato dell'edificio (in progetto/terminato/demolito);
- i. categoria dell'edificio (residenziale/non residenziale);
- j. anno o epoca di costruzione;
- k. anno o epoca dell'ultima ristrutturazione;
- l. anno della demolizione dell'edificio;
- m. superficie al suolo;

² RS 510.518.1

- n. numero di piani;
- o. numero di locali abitabili separati nell'edificio (mansarde);
- p. sistema di riscaldamento principale;
- q. fonti energetiche per il riscaldamento;
- r. fonti energetiche per la produzione di acqua calda.

² L'Ufficio federale registra nel REA le seguenti caratteristiche delle abitazioni:

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero dell'abitazione dell'Ufficio federale (EWID);
- c. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
- d. piano;
- e. ubicazione (numero dell'entrata e altre indicazioni);
- f. tipo di utilizzazione (permanente / temporanea);
- g. numero di stanze o locali abitabili;
- h. superficie dell'abitazione;
- i. installazione fissa di cucina nell'abitazione.

³ L'Ufficio federale può inoltre registrare nel REA le seguenti caratteristiche ausiliarie:

- a. identificatori degli edifici e delle abitazioni di amministrazioni pubbliche e private;
- b. dati di una persona o di un'amministrazione responsabile dell'edificio;
- c. informazioni per rilevazioni statistiche e dati supplementari per la registrazione del REA.

Art. 6 Fonti

¹ Per la rilevazione dei dati registrati nel REA possono essere utilizzate le seguenti fonti:

- a. fascicoli concernenti i permessi di costruzione e i collaudi dei Cantoni e dei Comuni;
- b. registri amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni;
- c. dati di base della misurazione ufficiale;
- d. registri amministrativi delle assicurazioni immobiliari cantonali;
- e. raccolte di dati della Posta, dei servizi di telecomunicazione e delle aziende industriali;
- f. elenchi ufficiali degli indirizzi;
- g. statistica annuale delle costruzioni e dell'edilizia abitativa;
- h. censimenti periodici delle aziende della Svizzera;

- i. notifiche di committenti, architetti, proprietari e amministratori;
- j. notifiche di utilizzatori dei dati del REA.

² I dati dei registri della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni devono essere messi gratuitamente a disposizione dell'Ufficio federale per l'aggiornamento del REA.

Art. 7 Aggiornamento

¹ L'aggiornamento del REA avviene di norma costantemente, ma almeno una volta all'anno. Ne è competente l'Ufficio federale oppure il servizio incaricato della gestione del registro conformemente all'articolo 2.

² I Cantoni e i Comuni forniscono all'Ufficio federale i dati necessari all'aggiornamento del REA, sempreché essi non siano già noti all'Ufficio federale attraverso un registro riconosciuto ai sensi dell'articolo 2 o mediante altre fonti.

³ I dati concernenti nuove costruzioni, ristrutturazioni e demolizioni sono rilevati in base alle procedure di autorizzazione di costruzione e di collaudo nei Cantoni e Comuni in coordinamento con la statistica delle costruzioni e dell'edilizia abitativa dell'Ufficio federale.

⁴ In considerazione dello stato dei dati nei Cantoni e Comuni, l'Ufficio federale può dichiarare facoltativa la rilevazione delle seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni:

- a. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- b. appartenenza dell'edificio a zone statistiche, quartieri o altre unità territoriali infracomunali;
- c. superficie al suolo;
- d. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
- e. ubicazione dell'abitazione (numero dell'entrata e altre indicazioni).

⁵ L'Ufficio federale sostiene i Comuni in questo compito e definisce, d'intesa con i Cantoni, in quale forma vanno forniti i dati.

Art. 8 Interfacce

¹ In collaborazione con i Cantoni, l'Ufficio federale regola le modalità e le condizioni tecniche generali per lo scambio elettronico dei dati e l'allestimento delle rispettive interfacce.

² L'Ufficio federale definisce i necessari controlli e standard di qualità per la ripresa elettronica dei dati dai registri degli edifici e delle abitazioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 2 e da altre fonti conformemente all'articolo 6.

Sezione 3: Utilizzazione e comunicazione dei dati

Art. 9 Principi

¹ L'utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel Registro sottostanno alle disposizioni della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale e della legge del 19 giugno 1992³ sulla protezione dei dati.

² L'utilizzazione e la comunicazione dei dati contenuti nel REA federale soggiacciono alle disposizioni degli articoli 10-16, a prescindere dalla fonte iniziale da cui tali dati provengono.

Art. 10 Utilizzazione dei dati per scopi statistici da parte dell'Ufficio federale

¹ Il REA funge da base di dati per le rilevazioni statistiche dell'Ufficio federale.

² In base ai dati del REA l'Ufficio federale può in particolare:

- a. realizzare elaborazioni statistiche nel ramo delle costruzioni e delle abitazioni;
- b. effettuare campionamenti per rilevazioni in tutti i settori statistici;
- c. eseguire stime nel quadro di rilevazioni statistiche parziali.

³ L'Ufficio federale può inoltre completare informazioni statistiche con dati contenuti nel REA, conformemente all'articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

Art. 11 Comunicazione dei dati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione

¹ Per consentire ai servizi statistici e ai centri di ricerca della Confederazione come pure agli uffici cantonali e comunali di statistica l'esecuzione di lavori statistici, l'Ufficio federale può rendere noti, conformemente all'articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale, i dati contenuti nel REA o consentirne l'accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 della presente ordinanza.

² L'Ufficio federale può comunicare i dati contenuti nel REA, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3, agli altri servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all'articolo 19 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale.

³ Al termine dei lavori, gli utilizzatori dei dati dei registri di cui al capoverso 2 sono tenuti a restituire all'Ufficio federale i dati messi a loro disposizione o a certificarne per scritto la distruzione.

Art. 12 Comunicazione dei dati per l'esecuzione di compiti legali

¹ Per facilitare ai servizi pubblici cantonali e comunali l'esecuzione di compiti legali, l'Ufficio federale può comunicare loro i dati del REA che riguardano il loro territorio o consentire loro l'accesso in linea, ad eccezione delle caratteristiche ausiliarie, conformemente all'articolo 5 capoverso 3.

² Le seguenti caratteristiche degli edifici e delle abitazioni possono essere utilizzate per la tenuta dei registri cantonali e comunali degli abitanti, conformemente all'articolo 5:

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero dell'edificio del Cantone o del Comune;
- c. indirizzo dell'edificio, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;
- d. stato dell'edificio (in progetto/terminato/demolito);
- e. categoria dell'edificio (residenziale/non residenziale);
- f. numero di piani;
- g. numero di locali abitabili separati nell'edificio (mansarde);
- h. numero dell'abitazione dell'Ufficio federale (EWID);
- i. numero dell'abitazione del Cantone o del Comune;
- j. piano dell'abitazione;
- k. ubicazione dell'abitazione (numero dell'entrata e altre indicazioni);
- l. numero di stanze o locali abitabili.

³ I servizi pubblici autorizzati a utilizzare dati dei registri garantiscono, mediante adeguate misure organizzative e tecniche, che:

- a. questi dati sono utilizzati unicamente per i compiti legali riconosciuti come tali;
- b. questi dati non sono resi accessibili a terzi né direttamente né su carta o su supporto informatico;
- c. le esigenze generali in materia di protezione dei dati sono garantite.

⁴ L'utilizzazione dei dati soggiace inoltre alle disposizioni determinanti dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 13 Comunicazione dei dati per altri scopi

¹ L'Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici allo scopo di armonizzare e coordinare i registri:

- a. numero dell'edificio dell'Ufficio federale (EGID);
- b. numero dell'edificio dell'Ufficio federale e nome del Comune;
- c. indirizzo dell'edificio, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo.

² Con l'accordo esplicito degli uffici cantonali o comunali delle misurazioni catastali e conformemente alle loro disposizioni, l'Ufficio federale può comunicare ai servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati dati concernenti le seguenti caratteristiche degli edifici per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12:

- a. numero dell'immobile (numero della particella);
- b. punto di riferimento dell'edificio (coordinate dell'edificio).

³ La scelta di edifici, i cui dati sono resi noti conformemente all'articolo 13, può essere limitata unicamente con l'ausilio delle caratteristiche menzionate nel capoverso 1.

⁴ L'utilizzazione e la comunicazione degli altri dati del registro per scopi diversi da quelli menzionati negli articoli 11 e 12, in particolare per il commercio di indirizzi o per altri scopi commerciali, sono vietate.

Art. 14 Comunicazione di nomenclature ed elenchi

L'Ufficio federale può comunicare, su carta o su supporto informatico, le nomenclature e gli elenchi utilizzati nel REA a servizi pubblici della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni come pure a privati.

Art. 15 Servizi pubblici autorizzati ad accedere ai dati

¹ I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per scopi di statistica, di ricerca e di pianificazione, conformemente all'articolo 11 capoverso 1:

- a. Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (RegF);
- b. Ufficio federale di topografia (S+T)
- c. Ufficio federale della pianificazione del territorio (UFPT);
- d. Ufficio federale delle abitazioni (UFAB);
- e. Ufficio federale dell'energia (UFE);
- f. Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (UFAFP);
- g. Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG);
- h. Ufficio federale di veterinaria (UFV).

² I seguenti servizi pubblici possono essere collegati al REA per l'esecuzione di compiti legali, conformemente all'articolo 12 capoverso 1:

- a. uffici cantonali e comunali di statistica (UCSTAT);
- b. uffici cantonali e comunali delle costruzioni e della pianificazione (UCCP);
- c. uffici cantonali e comunali del controllo degli abitanti (UCCA);
- d. uffici cantonali e comunali delle misurazioni catastali (UCMC);
- e. uffici cantonali e comunali del registro fondiario (UCRF);
- f. uffici cantonali e comunali di stima (UCS).

³ L'estensione dell'accesso in linea e il diritto di consultare i dati sono disciplinati dettagliatamente nell'allegato.

Art. 16 Emolumenti

¹ Per la comunicazione dei dati, l'Ufficio federale riscuote, fatto salvo l'articolo 13 capoverso 2, un emolumento conformemente all'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione.

² La comunicazione dei dati e l'accesso in linea al REA sono gratuiti per:

- a. i servizi della Confederazione;
- b. i servizi statistici dei Cantoni e dei Comuni;
- c. i servizi pubblici che rilevano dati per l'aggiornamento del REA;
- d. altri servizi che eseguono mandati federali;
- e. l'esecuzione di compiti legali conformemente all'articolo 12.

³ I dati menzionati negli articoli 13 capoverso 1 e 14 possono essere comunicati gratuitamente, se sono utilizzati per l'armonizzazione e il coordinamento di registri amministrativi.

Sezione 4: Sicurezza dei dati

Art. 17

La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 10 giugno 1991⁶ concernente la protezione dei sistemi e delle applicazioni informatiche nell'Amministrazione federale.

Disposizioni finali

Art. 18 Modifica del diritto vigente

L'ordinanza del 30 giugno 1993⁷ sugli emolumenti per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² La fornitura di dati personali secondo l'articolo 19 capoverso 2 della legge e di dati del Registro delle imprese e degli stabilimenti o del Registro federale degli edi-

⁴ RS 431.09

⁵ RS 235.11

⁶ RS 172.010.59

⁷ RS 431.09

fici e delle abitazioni dell'Ufficio federale di statistica è disciplinata dalle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2000.

31 maggio 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2081

Allegato
(art. 15)

Accesso in linea ai dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Scopo dell'accesso	RegF	S+L	UFPT	UFAB	UFV	UFAPP	UFAG	UFV	UCS	UCC	UCCA	UCMC	UCRF	UCS
	Statistica, ricerca e pianificazione								Esecuzione compiti legali					
<i>Caratteristiche degli edifici</i>														
Numero fed. dell'edificio (EGID)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N. UST e nome del Comune	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Numero della particella	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	X	X	X
Numero ufficiale dell'edificio	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X
Ind. edificio, incl. NPA e luogo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Coordinate dell'edificio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Unità territoriali infracomunali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-
Stato dell'edificio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Categoria dell'edificio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Anno / epoca di costruzione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Anno / epoca della ristrutturazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X
Anno della demolizione	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	-	-
Superficie dell'edificio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-
Numero di piani	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Numero di locali abitabili separati	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Sistema di riscaldamento	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X
Fonti energetiche riscaldamento / acqua calda	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	X
<i>Caratteristiche dell'abitazione</i>														
Numero fed. dell'edificio (EGID)	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Numero fed. dell'abitazione (EWID)	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Numero ufficiale dell'abitazione	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X
Piano	-	-	-	X	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X
Ubicazione	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	-	X	X
Tipo di utilizzazione	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Numero di stanze o locali abitabili	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Superficie	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X
Installazione fissa di cucina	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	X	X

- = accesso in linea impossibile

X = accesso in linea

L'accesso in linea per l'esecuzione di compiti legali è limitato al rispettivo territorio cantonale.

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.